



COMUNE DI COLMURANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 508287 – Fax 0733 508112
Sito internet: www.comune.colmurano.mc.it

C.A.P. 62020
C.C.P. 13045620

P.IVA e Cod. Fisc. 00267160430
E-mail: comune@colmurano.sinp.net

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 del 17-07-2017

Oggetto: CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI COLMURANO (MC) PRESSO IL COMUNE DI URBISAGLIA (MC), AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 13:00, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

FORMICA ORNELLA	SINDACO	P
MARI MIRKO	ASSESSORE	P
ORFINI SERGIO	ASSESSORE	A

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE ITALIA PISTELLI

Il Presidente Sig. ORNELLA FORMICA nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Registro proposte 62

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A)NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

B) MOTIVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA:

Considerato che il Comune di Urbisaglia con nota del 05/07/2017 prot n. 5323 ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente di questo Comune di categoria C1 Agente di polizia locale Michele Domizi per svolgere orario aggiuntivo ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004 e dell'art. 1- comma 557 - della legge n. 311/2004;

Preso atto della disponibilità manifestata dal dipendente comunale di ruolo Domizi e della possibilità di autorizzare l'utilizzo di personale in servizio presso altri Enti a mezzo dell'istituto della Convenzione ai sensi dell'art.14 CCNL 22/1/2014 per complessive 3 ore settimanali, per il periodo dal 18 agosto 2016 al 17/08/2019;

Dato atto che:

- l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede "che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza";

- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo:

"la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione".;

Precisato che:

- l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri Finanziari;

- che l'ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito "che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti", escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;

Vista l'allegata convenzione che disciplina la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Ravvisata la necessità di approvare, pertanto, il suddetto schema di convenzione in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa dell'Ente;

Acquisiti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Personale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;

- il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del dec. lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Visti:

- il D.Lgs. 267/00;

- il D.Lgs. 165/2001;

- l'art. 14 del CCNL del comparto Regioni autonomie Locali del 22.01.2004;

- la dichiarazione congiunta n. 10 del comparto Regioni autonomie Locali del 22.01.2004;

- lo Statuto Comunale;

- il parere dell'ARAN RAL670 – Orientamenti Applicativi;

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.Lgs. n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

C)PROPOSTA:

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di deliberare quanto segue:

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di approvare lo schema di Convenzione da sottoscrivere con il Comune di Urbisaglia redatto ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 composto da n. 8 articoli per l'utilizzo a tempo parziale dell'agente di Polizia Locale Domizi Michele, dipendente del Comune di Colmurano - cat. C1;
- 3) di dare atto che l'utilizzo del personale di cui sopra avverrà per n. 12 (dodici) ore settimanali;

- 4) di dare atto che la convenzione, conforme allo schema allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, definirà la durata della stessa per un periodo determinato, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari tra i due Enti e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- 5) di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dello schema di Convenzione sopra approvato;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, c.4, DLgs.n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI COLMURANO (MC) PRESSO IL COMUNE DI URBISAGLIA (MC), AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno del mese di, nella Sede Comunale di, con la presente convezione

TRA

il Comune di COLMURANO, rappresentato dal SINDACO ORNELLA FORMICA , che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente,

E

il Comune di URBISAGLIA, rappresentato dal SINDACO GIUBILEO PAOLO FRANCESCO , che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente.

PREMESSO CHE :

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 prevede che "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

- l'art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, prevede inoltre che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. (...)";

- in esecuzione della deliberazione di G.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge, con nota prot. n. ...del, il Sindaco del Comune di Urbisaglia (MC) richiedeva al Comune di Colmurano - ai sensi e per gli effetti del citato art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 - di autorizzare il dipendente, Istruttore di vigilanza , Agente di polizia municipale sig. Domizi Michele (Cat.C1), a svolgere prestazioni lavorative retribuite, a tempo determinato presso il richiedente Ente e al di fuori dell'ordinario orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza, fino ad un massimo di 12 ore settimanali, dalla data di stipula della presente convenzione per mesi cinque , salvo proroghe da concordare tra le Parti;

- il Comune di Colmurano , con deliberazione di G.C. n. ... del esecutiva ai sensi di legge, tra l'altro, previo consenso manifestato dal predetto dipendente, autorizzava l'utilizzo richiesto del sig. Domizi Michele presso il Comune di Urbisaglia , fino a un massimo di 12 ore settimanali oltre il regolare contratto di lavoro (30 ore settimanali), fuori dall'orario di servizio e senza oneri economici, ad esclusivo carico del Comune richiedente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.1 - Il Comune di Colmurano autorizza il proprio dipendente part-time 30 ore settimanali (83.33%) a tempo indeterminato, sig. Michele Domizi categoria professionale "C", Posizione economica "C1", Istruttore di vigilanza , Agente di polizia municipale, a svolgere la propria attività presso il Comune di Urbisaglia, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, con il consenso del dipendente interessato per mesi cinque, salvo proroghe

concordate tra le Parti, per un tempo di lavoro pari a 12 (dodici) ore settimanali, oltre alle 30 ore settimanali di orario settimanale d'obbligo svolto presso il Comune di appartenenza di Colmurano.

ART. 2 - La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata in capo al Comune di Colmurano a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi aspettative, etc.)

ART. 3 - La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi i Comuni, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato. La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

ART. 4: Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà svolgersi, con contenuto professionale ascrivibile alla categoria e profilo di appartenenza, presso il Comune di Urbisaglia e in relazione alle esigenze organizzative dello stesso, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Colmurano, che continuerà a svolgersi a tempo indeterminato e per n. 30 ore settimanali come da contratto di assunzione. L'articolazione dell'orario di lavoro presso il Comune di Urbisaglia sarà concordato dal dipendente autorizzato direttamente con il Comune utilizzatore e saranno accertate mediante sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 l'attività lavorativa del dipendente Domizi Michele oltre l'orario settimanale d'obbligo, avverrà alle seguenti condizioni:

- nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non deve superare le quarantotto ore settimanali,
- la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore del Comune di Urbisaglia dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- le ferie dovranno essere fruite negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Urbisaglia di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di Colmurano.

ART. 5 - Per l'espletamento dell'incarico pari a n. 12 (dodici) ore settimanali sarà corrisposta al dipendente la retribuzione spettante prevista per la categoria "C", posizione economica C1, del Comune di appartenenza.

Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Urbisaglia, saranno corrisposti al dipendente mensilmente e versati direttamente da quest'ultimo Comune.

Al dipendente è riconosciuto dal Comune di Urbisaglia il rimborso delle spese di viaggio sostenute per gli accessi presso l'Ente utilizzatore calcolate con riferimento all'utilizzo del mezzo proprio nella misura di 1/5 del prezzo della benzina vigente e della distanza dalla sede comunale di appartenenza, pari a Km 12 per il percorso A/R. Tale rimborso sarà corrisposto all'interessato previa richiesta attestante data e numero di accessi effettuati, previa verifica della registrazione automatica delle presenze in servizio.

Il Comune di Urbisaglia potrà, altresì, attribuire al dipendente l'incarico di titolare di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 109, c. 2, del TUEL e del CCNL 31.03.1999.

ART. 6 - Le Parti convengono che tutte le informazioni, procedimenti, dati tecnici di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente convenzione sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati; In tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati.

Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.

ART. 7 - Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostantive e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del

dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando la presente convenzione.

ART. 8 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale degli EE.LL..

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Colmurano

Il Sindaco Ornella Formica _____

Per il Comune di Urbisaglia

Il Sindaco Giubileo Paolo Francesco _____

Per presa visione ed espressa accettazione

Il dipendente del comune di Colmurano

Michele Domizi _____

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Colmurano, 17-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ITALIA PISTELLI

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Colmurano, 17-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ITALIA PISTELLI

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Colmurano, 17-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ITALIA PISTELLI

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di **REGOLARITÀ CONTABILE** e si attesta la copertura finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Colmurano, 17-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ITALIA PISTELLI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- di approvare il documento istruttorio che, allegato alla deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Ed inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità dei voti resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL."

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to ORNELLA FORMICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ITALIA PISTELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.colmurano.sinp.net) dal 25-07-2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to Piccinini Mario

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-07-2017 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ITALIA PISTELLI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Colmurano, 25-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(ITALIA PISTELLI)